



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia



Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino

arturo.bracco@regione.piemonte.it

Data 21.12.2009

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-13115 in data 25 GEN. 2010
relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente predisposta dal Comune di
Bruzolo con successive deliberazioni consiliari n. 4 in data 24.03.2004, n. 5 in data
1.02.2005, n. 41 in data 17.12.2007 e n. 18 in data 11.06.2008.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

Elaborati della Variante al PRGC

Eliminare dall'elenco degli elaborati costituenti la documentazione della Variante al PRGC il seguente
elaborato "Relazione e bozza di normativa", inerente i criteri per il riconoscimento delle zone di
insediamento commerciale.

Norme Tecniche di Attuazione

Parte II (adeguamento al P.A.I.)

Art. 59 – Delimitazione delle fasce fluviali

- quale ultimo comma inserire la seguente prescrizione "La delimitazione di tali fasce deve intendersi riportata sulle tavole nn. 1.1 e 1.2.1 (Limiti di inedificabilità), n. 7 (Carta della pericolosità ed intensità dei dissesti) e n. 8 (Carta di sintesi), anche in presenza di diversa rappresentazione grafica sulle tavole stesse, in conformità alla ridefinizione delle fasce fluviali introdotta dalla Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvata con D.P.C.M. del 13.11.2008."

Art. 61.bis - Prescrizioni di carattere generale per l'attività urbanistico-edilizia

- quale articolo 61.bis introdurre il seguente testo normativo: "Prescrizioni di carattere generale per l'attività urbanistico-edilizia, su tutto il territorio comunale:
 - Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori periferici dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, compresi tutti i rii non classificati e/o aventi sedime non demaniale, dovrà essere suffragato, a livello di singolo permesso a costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i. Tale studio dovrà essere effettuato secondo metodologia

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804



approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

- Ai fini delle possibilità edificatorie nelle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza soprattutto nelle aree abitate di eventuali criticità, per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime. Tali lavori dovranno prevedere, altresì, la realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.
- Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua corrispondenti alla classe III.a (III.b per le parti edificate) sono da intendersi di assoluta inedificabilità.
- Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n.523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per effetto della L. n.37/1994 nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle N. d A. del P.A.I.
- L'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe III.b, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da nuove previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96.
- Le norme associate ai dissesti in argomento devono essere, in ogni caso, conformi ai disposti degli artt. 9, 13, 18.bis, 23,50 e 51 delle N. di A. del P.A.I.”.

Art. 61.1 - Normativa e criteri adottati per la verifica di compatibilità

- inserire al termine del 3° comma, dopo le parole “...correnti detritiche, debris-flow).”, la seguente precisazione: “Sarà cura dell’Amministrazione comunale effettuare un regolare controllo e manutenzione delle opere di difesa situate sul conoide del Rio Pissaglio, al fine di prevenire l’interramento dei bacini a monte delle briglie e l’ammaloramento delle difese longitudinali.”.

Art. 61.4.2b – Classe III.b3

- eliminare al comma 2, della voce “Edifici esistenti”, il capoverso 12 “12. Ampliamenti (vedi punto 7.3 delle N.T.E. alla 7/LAP)”;
- integrare il comma 4, della voce “Nuove edificazioni”, inserendo dopo le parole “A seguito della realizzazione...” la precisazione “...collaudo e validazione...” e aggiungendo, dopo le parole “...modesto incremento del carico antropico”, la precisazione che recita: “ampliamenti e completamenti degli edifici esistenti anche mediante il recupero di volumi esistenti (cfr. punto 7.3 e punto 7.8 delle N.T.E. alla Circolare 7/LAP)”.

Parte III (Criteri per il riconoscimento zone di insediamento commerciale)

Art. 4 – Obiettivi e contenuti della Variante

- sostituire al 2° comma l'espressione "...da quanto al nuovo titolo X approvato ...omissis... con relative integrazioni di seguito riportate" con la seguente "...dalle integrazioni di seguito riportate".

Parte I – Indicazioni generali

- eliminare l'intero testo del capitolo "Parte I", costituito dagli articoli 62 (*Oggetto e finalità*), 63 (*Obiettivi*), 64 (*Definizioni*), 65 (*Tipologie di esercizi commerciali al dettaglio*), 66 (*Definizione di offerta commerciale*), 67 (*Classificazione delle tipologie di strutture distributive*), 68 (*Coerenza funzionale e urbanistica dello sviluppo urbano del commercio*), 69 (*Classificazione degli ambiti di insediamento commerciale*).

Parte II – Zone di insediamento commerciale e compatibilità tipologico-funzionali

- art. 70, sostituire il testo della norma con il seguente che recita: "Il P.R.G.C. individua, in conformità con i parametri ed i criteri di cui all'art. 13 della D.C.R. n.563-13414 del 29.10.99 e s.m.i., un addensamento storico rilevante – A.1 costituito dall'insieme degli esercizi ubicati nell'ambito della zona urbana centrale storica, così come definita dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., secondo la delimitazione cartografica rappresentata sulla Tav. 1.3.2 Riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, in scala 1:2.000.".
- art. 71, inserire al 1° comma, dopo le parole "...localizzazioni di tipo L.1 ..", la seguente specificazione "...e L.2 .." e stralciare il testo del 2° comma "Le localizzazioni commerciali ...omissis... possedendo all'incirca 1.450 abitanti.".
- artt. 72, 73, 74, 75, eliminare il testo degli articoli 72 (*Individuazione e riconoscimento degli addensamenti commerciali*), 73 (*Insedimento degli esercizi commerciali*), 74 (*Compatibilità tipologico-funzionale dello sviluppo urbano del commercio*), 75 (*Provvedimenti relativi a nuove aperture*).

Parte III – Compatibilità urbanistiche dello sviluppo urbano del commercio

- artt. 79,80,81,82, eliminare il testo degli articoli 79 (*Regolamentazione delle aree di sosta*), 80 (*Verifica dell'impatto sulla viabilità*), 81 (*Interventi per la valorizzazione e il potenziamento degli insediamenti commerciali*), 82 (*Contestualità autorizzazioni commerciali e concessioni edilizie*).
- art. 83, integrare il testo della norma inserendo dopo le parole "...in queste Norme di Attuazione si rimanda..." la disposizione che recita: "...alle definizioni, procedure, tabelle e prescrizioni afferenti i Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, approvate con D.C.C. n. 39 del 17.12.2007, nonché...".

Il Responsabile del Settore
copianificazione urbanistica
Provincia di Torino
Arch. Arturo BRACCO



